



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 249

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 249 PINE ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”).

Proponente: PINE ENERGY S.r.l.

P.IVA/C.F.: 13076640963

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Atri (TE), Pineto (TE) e Roseto degli Abruzzi (TE)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 24/04/2024 e acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. RA nr. 0172727/24, 0172737/24, 0172895/24, 0172923/24, 0172934/24, 0172961/24, 0172967/24, 0172970/24, 0172978/24, 0172984/24, 0172988/24, 0172993/24 e 0172996/24 del 26/04/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 23/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0211851/24 del 23/05/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0202457/24 del 16/05/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Atri (TE) al foglio 2 - particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237 in forza di scrittura preliminare di costituzione del diritto di superficie e servitù necessarie per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico registrata in data 13/12/2023 al n. 4281 e trascritta a Teramo in data 14/12/2024 ai nn. 19977/14621;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione/ a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- circa l’ubicazione dell’impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) punto 1 e c-quater) del D.Lgs 199/2021 come

riportato nel documento agli atti denominato “El. 44 - Relazione tecnica generale”, pag. 2 e nell’elaborato grafico “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

- circa l’ubicazione delle opere di connessione a rete in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20, comma 8, lett. c-ter) punti 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato “El. 44 - Relazione tecnica generale”, pag. 2 e nell’elaborato grafico “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

CONSIDERATO che il proponente ha dichiarato che le opere di elettrodotto ricadono in parte in terreni privati secondo fonte catastale e di cui lo stesso proponente non ha disponibilità e pertanto, dovendo richiedere espropri su dette aree, si è reso necessario presentare istanza di autorizzazione unica secondo il procedimento ordinario ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, procedimento che consente il rilascio di un provvedimento che qualifica le opere come di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell’impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0221207/24 del 29/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all’atto dell’istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/389 del 24/10/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0067983/25 del 20/02/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell’elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),



della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell’Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”);

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

PINE ENERGY S.r.l. avente sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123, Partita IVA / CF 13076640963, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 4.439,92 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILI FOTOVOLTAICO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CON TRACKER MONOASSIALI) DA UBICARSI NEL COMUNE DI ATRI, PROV. TE, VIA DELL'ARTIGIANO SNC - FOGLIO 2, PARTICELLE NR. 50, 168, 234, 235 E 237, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (COD. RINTRACCIABILITÀ 389625229 “EX 349617612”).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- TIM S.p.A., nota prot. 64045 del 06/06/2024 (all. 01);
- ANAS Gruppo FSI – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – Area Gestione Rete Abruzzo, prot. CDG.ST AQ. REGISTRO UFFICIALE.U.0546966.24.06.2024 (all. 02);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|01/07/2024|0009928-P (all. 03);
- Itagas Reti – Polo Centro Adriatico, prot. F24185DEF0072 del 03-07-2024 (all. 04);
- Regione Abruzzo – DPE014 Servizio del Genio Civile di Teramo, prot. RA 0328390/24 del 02/08/2024 (all. 05);
- Comune di Pineto - Area Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive, nota prot. 0022339 del 03/09/2024 (all. 06);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, nota prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM84028/Prot. n° 98 (all. 07);
- A.C.A. S.p.A. nota prot. 33280/PROT del 09/12/2024 (all. 08);
- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7255 del 21/01/2025 (prot. RA 0021534/25 del 21/01/2025), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|16/01/2025-0000614-P (all. 09);

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall’intervento l’autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e

provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Atri
- Sindaco del Comune di Pineto;
- Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle



singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005